

**Studio Legale d'Ambrosio Borselli**

**Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli**

**Tel. 0814206164**

**PEC: [studiodborselli@pec.it](mailto:studiodborselli@pec.it)**

---

**TRIBUNALE ORDINARIO DI  
UFFICIO FALLIMENTARE**

**Ricorso ex Art. 67 D.Lgs. 14/2019**

**per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Per: il sig. \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, rappresentato e difeso all'avvocato Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (C.F. \_\_\_\_\_ fax 081.4206164, posta elettronica certificata studiodborselli@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Napoli, alla via Posillipo, 56, giusta procura allegata al presente atto,

**PREMESSO**

- che il sig. \_\_\_\_\_, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non ricorrendo cause ostative *ex art. 69 D.Lgs. n. 14/2019*, ha adito, per il tramite del sottoscritto procuratore, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che, successivamente alla presentazione dell'istanza, veniva nominato dal suindicato OCC l'avvocato \_\_\_\_\_, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 (**all.1 – Nomina Gestore**);
- che della suddetta nomina l'avv. \_\_\_\_\_ provvedeva tempestivamente a darne notizia all'agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti regionali e locali, chiedendo ai medesimi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti con indicazione dettagliata dei creditori, importi, sanzioni, aggio, ecc.;
- che veniva altresì trasmessa dal predetto professionista a tutti i creditori indicati dal deducente una richiesta di precisazione del credito;
- che l'istante provvedeva a trasmettere tempestivamente al nominato professionista tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'accesso alla procedura indicata in epigrafe;

- che, pertanto, il sig. \_\_\_\_\_, a mezzo del sottoscritto procuratore, deposita la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019.

\* \* \* \* \*

Di seguito è illustrato il Piano elaborato sulla base della documentazione prodotta

## **CAPITOLO I**

### **REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Ricorrono tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, in quanto il deducente sig. \_\_\_\_\_:

- risulta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019, in uno stato di “**crisi**”, ossia: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;
- si trova, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019, in una situazione di **“insolvenza”**, ossia: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- si trova, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, in una situazione da **“sovradebitamento”**, ossia: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- risulta qualificabile come **“consumatore”**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovradebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 14/2019;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

## CAPITOLO II

### CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E

#### DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ad esporre le cause che hanno condotto l'istante alla sua attuale situazione di crisi.

- **Sul contratto di mutuo ipotecario e sulla perdita del posto di lavoro**

Il sig. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, ha contratto con la Banca \_\_\_\_\_ un mutuo fondiario della durata di 30 anni per l'importo di € \_\_\_\_\_, da rimborsare mediante il pagamento di n. 360 rate mensili (**all. 2 - Contratto di mutuo**).

Tale posizione di credito, oggi, è nella titolarità di \_\_\_\_\_ S.P.A. quale cessionaria della Banca \_\_\_\_\_.

A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà dell'istante, sito nel comune \_\_\_\_\_, con accesso dalla Via \_\_\_\_\_ riportato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio \_\_\_\_, p.lla \_\_\_\_, sub \_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_, interno \_\_\_\_, ct. \_\_\_\_, cl. \_\_\_\_, vani \_\_\_\_, RCE \_\_\_\_, unitamente al locale garage identificato al Foglio \_\_\_\_, p.lla \_\_\_\_, sub \_\_\_\_, piano \_\_\_\_, interno \_\_\_\_, cat. \_\_\_\_, cl. \_\_\_\_, mq \_\_\_\_.

Al momento della stipula del contratto di mutuo il sig. \_\_\_\_\_ era regolarmente inquadrato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società \_\_\_\_\_ S.R.L., presso la quale ha lavorato fino al \_\_\_\_\_.

Purtroppo, nel corso del \_\_\_\_\_ è stato licenziato (**all. 3 – lettera di licenziamento**).

Al licenziamento non è seguita neppure la liquidazione del trattamento di fine rapporto che ammontava ad euro \_\_\_\_\_ circa, ragion per cui ha promosso nei confronti del datore di lavoro apposito giudizio, all'esito del quale, tuttavia, il riconoscimento di quanto dovuto è stato ridotto a circa \_\_\_\_\_ euro, a fronte delle spese – anche legali – nel frattempo sostenute. (**all. 4 – Sentenza RG \_\_\_\_\_**)

Il sig. \_\_\_\_\_ è stato in disoccupazione dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_.

Di conseguenza, senza lavoro, è stato costretto a sospendere, per ben due volte, il mutuo contratto con la Banca \_\_\_\_\_.

Tuttavia, a seguito della sospensione concessa, le rate del mutuo da pagare sono aumentate e questo ha sicuramente contribuito a peggiorare ancor più la sua situazione economica, già precaria.

Successivamente, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ha svolto solo lavori saltuari sempre a tempo determinato – talvolta prorogati – o addirittura occasionale.

Per tali ragioni, ciò malgrado, non è più riuscito ad onorare le restanti rate del mutuo.

Infatti, nonostante gli sforzi, il medesimo aveva accumulato, nella totalità, un ritardo di pagamento di diverse rate, tale da condurre la Banca mutuante a notificare, nel \_\_\_\_\_, un atto di preceitto dell'importo di € \_\_\_\_\_ (**all. 5 – atto di preceitto**) e sucessivamente ad avviare nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare, attualmente penente innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ e recante R.G. n. \_\_\_\_\_, affidata alla cognizione del G.E. \_\_\_\_\_ - afferente l'immobile suindicato (**all. 6 – atto di pignoramento**).

Invero, anche in pendenza della procedura esecutiva immobiliare, il signor \_\_\_\_\_ ha provato in tutti i modi a risolvere in via transattiva la posizione debitoria che lo vede, suo malgrado, coinvolto: a titolo esemplificativo, come meglio si preciserà in seguito, ha presentato per ben due volte richiesta di rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis L. n. 157/2019, modificata dall'art. 40 ter comma primo L. n. 69/2021, le quali, però, non hanno sortito alcun esito positivo (cfr. infra).

Nel frattempo, precisamente a far data dal \_\_\_\_\_, il sig. \_\_\_\_\_ è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società \_\_\_\_\_ SRLS – (CF/ P.IVA: \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_ – ove ricoprendo la qualifica di operaio percepisce uno stipendio medio mensile di circa \_\_\_\_\_ euro.

Dopo anni, quindi, finalmente il sig. \_\_\_\_\_ aveva trovato una stabilità economica sufficiente per far fronte alle spese e difficoltà quotidiane, ordinari imprevisti ecc. ma non tale da sostenere e formulare anche una nuova proposta transattiva/conciliativa capace di salvare la propria casa dal pignoramento.

Ragion per cui, in data \_\_\_\_\_, proprio con l'obiettivo di recuperare e mettere da parte una cifra congrua al fine di presentare una nuova proposta che potesse essere, questa volta, accettata dalla Banca mutuante, così da mettersi alle spalle la avvilente e sfiancate vicenda del pignoramento il sig. \_\_\_\_\_ ha stipulato un contratto di finanziamento con la Banca \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_, da restituire mediante pagamento di 60 rate mensili. (**all. 7 – finanziamento**)

Le aspettative del sig. \_\_\_\_\_, tuttavia, sono state successivamente frustrate in quanto malgrado l'importante sforzo economico la \_\_\_\_\_ ha sempre rifiutato ogni proposta transattiva ed il finanziamento di cui sopra, anziché allegerirlo e aiutarlo ha soltanto incrementato il suo stato di indebitamento, come si avrà modo di spiegare in seguito.

Si precisa, da ultimo, che nell'ambito della menzionata procedura esecutiva immobiliare – pendente dinanzi il Tribunale di \_\_\_\_\_ – è stata fissata un ulteriore vendita del bene staggito per il prossimo \_\_\_\_\_, in cui il medesimo potrebbe essere aggiudicato per la somma di € \_\_\_\_\_ - offerta minima (**all. 8 – avviso di vendita**).

\*\*\*\*

### **Sull'assenza di colpa grave: sulla presenza di fattori esterni non imputabili al debitore**

E' chiaro che, nel caso di specie, il sig. \_\_\_\_\_ non si sia sovraindebitato con colpa grave.

Sussistono, a parere di chi scrive, fattori esterni - non imputabili al debitore - che hanno causato il sovraindebitamento, quali:

#### **1. La perdita del posto di lavoro**

Come si è detto, il sig. \_\_\_\_\_ ha perso il posto di lavoro nel \_\_\_\_\_ a causa della crisi economica, a soli due anni dalla sottoscrizione del mutuo, e non ha neppure beneficiato della liquidazione di fine rapporto che ammontava a circa \_\_\_\_\_ euro (ragion per cui ha instaurato nei confronti del datore di lavoro altresì un lungo, esoso e – purtroppo – infruttuoso giudizio).

#### **2. Il calo inatteso dei redditi**

La perdita del posto di lavoro del sig. \_\_\_\_\_ e la difficoltà con la quale ha trovato sporadicamente (ma sempre con dedizione ed impegno) altri lavori – sempre a tempo determinato o occasionali – durato ben 10 anni ha certamente intersecato un calo inatteso dei redditi, per cui il deducente non ha alcuna colpa!

\* \* \* \* \*

La perdita del posto di lavoro del sig. \_\_\_\_\_ e le crescenti difficoltà per far fronte alle spese quotidiane hanno inciso profondamente sulla vita finanziaria del deducente.

Il sig. \_\_\_\_\_ ha sempre provato a lavorare in ogni settore in cui gli si offrisse lavoro, anche se non dotato di specifiche competenze professionali, al fine di non sottrarsi a nessuna delle obbligazioni assunte.

La ricerca di un lavoro stabile da parte dell'istante, infatti, ha sempre avuto esito negativo – o meglio non utile al fine di supportare le spese ordinarie e straordinarie – a causa della sua non giovanissima età ed il periodo storico di crisi che ha caratterizzato il nostro paese.

Attualmente, però, come premesso, il sig. \_\_\_\_\_ è dipendente a tempo indeterminato presso una impresa edile, ove nella qualità di muratore percepisce uno stipendio medio mensile di circa \_\_\_\_\_ euro (all. 9 – pag 2 Mod. C2/storico; all. 9.1 a 9.1.7– Buste paga)

Tale reddito mensile, in mancanza di giacenze agequate sul conto corrente, è inidoneo a far fronte al pagamento dell'intera posizione debitoria in seguito indicata, stante la presenza di un credito ipotecario, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare suindicata ed il finanziamento in corso, come anticipato.

\* \* \* \* \*

### CAPITOLO III

#### SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie.

**1.** Debito nei confronti di \_\_\_\_\_ S.P.A., quale cessionaria della Banca \_\_\_\_\_, e rappresentata nella procedura esecutiva dalla \_\_\_\_\_ Spa, per l'importo di € \_\_\_\_\_ salvo errori ed omissioni, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC (**all. 10 – precisazione credito**).

Detto debito deriva dal mutuo fondiario contratto, in data \_\_\_\_\_, con la Banca \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ per la durata di 30 anni, come da atto di precezzo notificato dal predetto creditore nel \_\_\_\_\_, propedeutico alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ e recante R.G. n. \_\_\_\_\_, successivamente integrato.

**2.** Debito nei confronti di \_\_\_\_\_, per la somma di € \_\_\_\_\_ quale capitale residuo del prestito n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**all. 11 – precisazione credito**)

**3.** Debito con **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, per un totale di € \_\_\_\_\_, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**all. 12 – precisazione credito AdE**)

**4.** Debito con **REGIONE** \_\_\_\_\_ per un totale di € \_\_\_\_\_ per mancato pagamento di tasse automobilistiche (anno \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**all. 13 – precisazione credito Regione \_\_\_\_\_**).

**5.** Debito con **REGIONE** \_\_\_\_\_ per un totale di € \_\_\_\_\_ per mancato pagamento di tasse automobilistiche, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC. (**all. 14 – precisazione credito Regione \_\_\_\_\_**).

**6.** **OCC:** € \_\_\_\_\_, al netto di quanto già versato (da preventivo firmato il compenso complessivo era di euro \_\_\_\_\_ - **all. 15 preventivo firmato**)

**7.** **Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli:** € \_\_\_\_\_, come da parametri forensi applicati (**all. 16**)

\* \* \* \* \*

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

Creditore	Prededuzione	Ipotecario	Privilegio generale	Chirografo	Totale
Preventivo OCC	€ _____				€ _____
Advisor legale	€ _____				€ _____
_____		€ _____		€ _____	€ _____
Banca _____				€ _____	€ _____
AdE Riscossione			€ _____	€ _____	€ _____
Regione _____			€ _____		€ _____
Regione _____			€ _____		€ _____
<b>Totale</b>	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

## CAPITOLO IV

### SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Facendo seguito alla descrizione delle cause dell'indebitamento, si precisa ulteriormente che l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal deducente è reale e dimostrata dai fatti:

- a) Il sig. \_\_\_\_\_ deve adempiere – da solo – mensilmente a spese fisse e mantenimento della casa.

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore:

	SPESE AL MESE
Generi alimentari e spese di casa	200,00 euro al mese
Acqua	20,00 euro mese
Luce	20,00 euro mese
Gas	25,00 euro mese
Telefoni – Wifi	30,00 euro al mese
Assicurazione Auto (x2)	30,00 euro al mese
Bolli auto (x2)	30,00 euro al mese
Benzina	400,00 euro al mese *
Tagliando/manutenzione/gomme	30,00 euro al mese*
Pedaggio autostrade	250,00 euro al mese*
Condominio	27,00 euro al mese
Varie – imprevisti (spese mediche – imprevisti – altro)	90,00 euro al mese **
<b>TOTALE SPESE MENSILI</b>	<b>1.152,00</b>

Le spese strettamente necessarie ammontano quindi ad **€ 1.150,00 mensili** (arrotondati).

\* si precisa in merito alle spese calcolate per la benzina, il pedaggio e manutenzione delle automobili (così come per le spese particolareggiate per assicurazione e bolli) che il sig. \_\_\_\_\_ ogni giorno deve recarsi in \_\_\_\_\_ – ove ha sede la società per la quale lavora - partendo da \_\_\_\_\_ (in provincia de \_\_\_\_\_) – ove ha la propria abitazione.

Dovendo percorrere circa 95 chilometri al giorno (andata e ritorno), le spese che sostiene mensilmente sono alquanto ingenti.

\*\* si precisa che sono state aggiunte al prospetto di spese mensili anche il riquadro delle spese “varie –imprevisti” siccome, considerata anche la durata del presente piano, appare ragionevole considerare che nel corso dell’anno vi possano essere delle spese impreviste, come a titolo esemplificativo quelle relative alla piccola manutenzione in casa, sostituzione di elettrodomestici indispensabili, guasti alla caldaia o ad altri oggetti, multe, spese mediche, ecc. che per semplicità ed onestà sono state riportate nel suindicato prospetto e che (con enormi sacrifici cui il sig. \_\_\_\_\_ è disposto a fare) si quantificano in euro 90,00 mensili.

**b) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, il sig. \_\_\_\_\_ percepisce, ad oggi, una retribuzione netta mensile media di € \_\_\_\_\_ (**cfr. all. 9.1 – Buste paga**)

In relazione alla dichiarazione dei redditi, si deposita il reddito salario prodotto nell’ultimo anno e certificazione unica relativa agli anni \_\_\_, \_\_\_ e \_\_\_. (**all. 17 – modello 730; all. 18 – autodichiarazione; all. 19. CU anni \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_**)

A questo punto vanno fatte due premesse.

**I**

Dalla documentazione presentata in allegato al presente ricorso risulterebbe che il sig. \_\_\_\_\_ abbia locato una stanza della propria abitazione. Invero, il sig. \_\_\_\_\_ aveva stipulato in data \_\_\_\_\_ un contratto di locazione, nella qualità di locatore, relativamente alla quale, tuttavia, ad oggi, non percepisce alcuna entrata. (**all. 20 – contratto di locazione registrato**)

In data \_\_\_\_\_, infatti, è stata presentata presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate formale disdetta del contratto. (**all. 21 – disdetta contratto di locazione**).

Pertanto ad oggi l’immobile non è locato ad alcun inquilino ed il sig. \_\_\_\_\_ non percepisce alcun canone.

Ma, in ogni caso, si precisa che le entrate della locazione, siccome relativa ad un locale dell'immobile pignorato sarebbero stati in ogni caso percepiti direttamente dalla procedura esecutiva e non dal sig. \_\_\_\_\_ – locatore esecutato.

## II

Si precisa anche che, dalla documentazione presentata - in particolare dallo stato di famiglia – risulta che il sig. \_\_\_\_\_ conviverebbe con la sig.ra \_\_\_\_\_ ed il figlio di questa, sig. \_\_\_\_\_.

In verità, la residenza dei due ancora presso l'abitazione del sig. \_\_\_\_\_ – ad oggi – è del tutto formale.

In particolare, la sig.ra \_\_\_\_\_ – amica che il sig. \_\_\_\_\_ – aveva cambiato residenza indicando l'abitazione del deducente a titolo di ospitalità appena trasferitosi in Italia.

Pertanto, ad oggi, non partecipa alle spese e gestione della casa, siccome si tratta di una residenza solamente formale.

Inoltre, si fa presente che la stessa, avendo un contratto di lavoro a termine con scadenza nel mese di agosto, ha deciso addirittura di ritornare in \_\_\_\_\_ – suo paese natale – entro al fine dell'estate corrente - si deposita a tal proposito una dichiarazione firmata dalla sig.ra \_\_\_\_\_ dalla quale risulta quanto detto (**all. 22 – dichiarazione firmata**)

Analogo discorso va fatto per il sig. \_\_\_\_\_, figlio della sig.ra \_\_\_\_\_ che pur avendo formalmente la residenza presso l'abitazione del sig. \_\_\_\_\_ è regolarmente residente nel \_\_\_\_\_, alla str. \_\_\_\_\_, come da certificato di residenza che si deposita (**all. 23 – certificato di residenza**).

Appare corretto, quindi, escludere i suddetti dalla partecipazione alle spese di famiglia e di casa, essendo solo formalmente iscritti presso l'abitazione del sig. \_\_\_\_\_ e non partecipando di fatto ad alcuna delle spese elencate.

c) Elenco di tutti i beni del debitore:

### 1) Beni immobili

**Immobile sito nel Comune di \_\_\_\_\_, con accesso dalla Via \_\_\_\_\_,** così indicato al NCEU del relativo comune

Appartamento: Foglio \_\_\_, p.lla \_\_\_, sub 31, Via Tiburtina, piano \_\_\_, interno \_\_\_, ct. \_\_\_, cl. \_\_\_, vani \_\_\_, RCE \_\_\_, unitamente al locale garage identificato al Foglio \_\_\_, p.lla \_\_\_, sub \_\_\_, piano \_\_\_, interno \_\_\_, cat. \_\_\_, cl. \_\_\_, mq \_\_\_.

Valutato, con perizia estimativa resa, in data \_\_\_\_\_, nell'Es. Imm. R.G. n. \_\_\_\_\_ pendente presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, al prezzo di \_\_\_\_\_ euro.

**Ad oggi, come sopra anticipato, l'immobile in oggetto è all'asta per un valore pari ad euro \_\_\_\_\_ a seguito dei diversi ribassi operati nelle more della procedura esecutiva essendo ogni precedente vendita andata deserta.**

Si precisa, a tal proposito, che è alquanto evidente che l'immobile in parola non sia affatto appetibile, ogni vendita fissata è andata deserta o annullata.

Inoltre, in occasione delle ultime vendite (e per il momento anche per la vendita fissata per il \_\_\_\_\_), non è mai stata fissata o richiesta alcuna visita del bene staggito.

Questo né in occasione della precedente asta del \_\_\_\_\_ ove l'offerta minima era fissata ad euro \_\_\_\_\_, né in occasione dell'asta del \_\_\_\_\_ ove l'offerta minima era addirittura fissata al minor importo di euro \_\_\_\_\_ (va segnalato che in detta occasione l'importo dell'offerta minima era stata erroneamente quantificata, infatti per tale ragione la vendita del \_\_\_\_\_ è stata poi revocata a 15 giorni dalla data fissata per l'asta).

## **2) Beni mobili**

- Autocarro Renault \_\_\_\_\_ – anno \_\_\_\_\_, dal valore di circa 500,00 euro (**all. 24 – Visura nominativa Pra cfr. pag 4**).
- Automobile Adam Opel tg \_\_\_\_\_ – anno \_\_\_\_\_, dal valore di circa 500,00 euro (**all. 24 – Visura nominativa Pra cfr. pag. 2-3**), che il sig. \_\_\_\_\_ utilizza per recarsi al lavoro.

## **3) Rapporti bancari**

Il sig. \_\_\_\_\_ è titolare di:

- un conto corrente presso Banca \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (cfr. all. 11 – Precisazione del credito);
- una posizione per operazioni di trading on line presso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con un saldo pari a € \_\_\_\_\_ (cfr. all. 11 – Precisazione del credito);
- un conto di risparmio presso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ove gli viene accreditato lo stipendio (**all. 25 – conto – cfr. pag. 1**);
- conto corrente presso \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (**all. 25 – carta Revolut – cfr. pag. 2**).

## CAPITOLO V

### PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo III, è di € \_\_\_\_\_.

Nella tabella seguente, invece, verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma offerta e la relativa percentuale di soddisfazione del credito di volta in volta spettante.

Grado di privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Agenzia delle Entrate Riscossione	€ _____	100%	€ _____	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Regione _____	€ _____	100%	€ _____	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	Regione _____	€ _____	100%	€ _____	0%
Ipotecario	S.p.A	€ _____	21,62%	€ _____	78,38%
Chirografario	AdE Riscossione	€ _____	1%	€ _____	99%
Chirografario	S.p.A	€ _____	1,01%	€ _____	98,99%
Chirografario	Bank	€ _____	1%	€ _____	99%
Prededuzione	OCC	€ _____	100%	€ _____	0%
Prededuzione	Avv. Borselli	€ _____	100%	€ _____	0%

## CAPITOLO VI

### MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE

Il deducente, quindi, propone di pagare, alla luce delle sue possibilità e disponibilità economiche, la somma complessiva di € \_\_\_\_\_, così suddivisa:

- a) € \_\_\_\_\_ per spese avvocato e OCC;

- b) € \_\_\_\_\_ per credito ipotecario e privilegiato;
- c) € \_\_\_\_\_ per crediti chirografari.

La proposta prevede il pagamento della somma sopra individuata secondo un piano di rientro rateale **pari ad euro \_\_\_\_\_ al mese**, che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante (pari ad euro \_\_\_\_\_ circa al mese) e delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso (pari ad euro \_\_\_\_\_ come da prospetto al paragrafo IV).

**Il totale annuo offerto risulta, dunque, pari ad euro \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_ x12).**

Inoltre, a questo rateizzo vanno aggiunti € \_\_\_\_\_, quali somme liquide che il ricorrente mette a disposizione per il pagamento integrale dei creditori in prededuzione, collaborando ulteriormente in questo modo ad una minor durata del piano.

Il piano, quindi, avrà una DURATA complessiva di soli 9 anni e 9 mesi componendosi di n. **117 rate – ognuna da euro \_\_\_\_\_ ad eccezione dell'ultima rata residua di importo minore – per un totale di € \_\_\_\_\_ (al quale va aggiunto l'apporto iniziale di euro \_\_\_\_\_).**

**Il tutto per un totale complessivo di euro \_\_\_\_\_.**

\*Il sig. \_\_\_\_\_ vive, per l'educazione ricevuta ed i valori che lo contraddistinguono, come un vero e proprio dramma il suo essere inadempiente rispetto alle obbligazioni citate.

Per tale ragione, con enorme sforzo personale, negli ultimi tempi ed in vista di proporre un nuovo accordo transattivo ovvero la presente proposta di ristrutturazione dei debiti è riuscito a mettere insieme – detraendone una quota da ogni stipendio, limitando spese extra e non necessarie, riducendo attività e momenti di svago – il totale complessivo, ad oggi, di \_\_\_\_\_ euro al chiaro scopo di rendere ancora più conveniente e vantaggioso per i suoi creditori il proposto piano.

Il sig. \_\_\_\_\_, infatti, intende offrire il pagamento immediato della somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ /00), una considerevole somma di denaro – considerata la sua precaria condizione economica.

Tale importo, già raccolto e nella disponibilità del ricorrente, verrà versato contestualmente al versamento della prima rata secondo quanto disporrà in merito il Giudice adito.

**Tale somma, che si ribadisce è frutto di uno sforzo considerevolissimo dello stesso, contribuirà a rendere assolutamente più conveniente il piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, fissando la durata del rateizzo in soli 9 anni e 9 mesi!**

In virtù di tale conferimento verranno soddisfatti quasi integralmente ed in via immediata i creditori in prededuzione.

Come anticipato, l'apporto della tantum di euro \_\_\_\_\_ verrà versato contemporaneamente al versamento della prima rata.

Il pagamento dei creditori ipotecari avverrà a partire, quindi, dalla prima mensilità secondo il prospetto e le percentuali di cui sopra.

Durante l'esecuzione del piano, con l'integrale pagamento del creditore ipotecario si provvederà poi ad offrire il pagamento prima ai creditori privilegiati e successivamente ai creditori chirografari.

Si anticipa, in quanto meglio specificato nei prossimi capitoli, che al creditore \_\_\_\_\_ -  
S.P.A. è stato riconosciuto un importo pari alla prossima offerta minima realeativa  
all'avviso di vendita dell'immobile pignorato, fissata al \_\_\_\_\_.  
Tali importi sono giustificati sulla base di quanto si dirà in seguito.

## CAPITOLO VII

### CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il deducente, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare al meglio (e nelle sue possibilità) i creditori ed al contempo salvare la propria abitazione.

Si ritiene, al contempo, che il piano sia non solo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che rispetti a pieno gli intenti del Legislatore in considerazione di quanto in seguito riportato.

Tornando alla proposta di piano suindicato, ed in particolare all'importo offerto al creditore ipotecario \_\_\_\_\_ S.P.A. (quale cessionaria della Banca \_\_\_\_\_) – come si precisarà in seguito – il medesimo, allo stato, essendo pendente il pignoramento immobiliare potrebbe conseguire dalla vendita giudiziaria del bene staggito di proprietà del deducente una soddisfazione parziale del proprio credito di importo minore rispetto a quello oggi offerto, seppur in tempi più celeri rispetto al piano proposto, ma è opportuno precisare quanto segue.

A seguito della presentazione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCIL, in caso di rigetto o mancata omologazione, l'alternativa liquidatoria non consiste nella prosecuzione della già pendente vendita forzata bensì nella liquidazione controllata.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Forlì secondo cui “In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza delle condizioni previste” (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).

Ed ancora:

- il Tribunale di Torino per cui “*in ogni caso, alla luce degli accertamenti svolti dall'OCC in ordine alla situazione patrimoniale della debitrice, il cui esito è riportato nella propria relazione, il creditore non potrebbe ottenere una maggior soddisfazione in caso di apertura della liquidazione controllata della debitrice*” (Tribunale di Torino sentenza 270 del 4 ottobre 2023);
- il Tribunale di Reggio Emilia per cui “*considerato, in ogni caso, che la proposta formulata dai ricorrenti è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto in ipotesi di liquidazione controllata, con la vendita forzata dell'abitazione principale, i ricorrenti si dovrebbero sobbarcare le spese della locazione di un immobile, con conseguente aumento delle spese mensili di mantenimento e diminuzione della somma disponibile per soddisfare sia il creditore ipotecario sia i creditori chirografari*” (Sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 86/2023 - n. r.g. 1/2023 del 14/09/2023, pubblicata il 15/09/2023).

Quindi, nel caso in cui il piano non venisse omologato, il debitore ha diritto (e può chiedere) l'apertura della liquidazione controllata.

E si deve considerare che in caso di Liquidazione Controllata i costi di procedura sarebbero senz'altro maggiori, dovendosi prevedere un ulteriore compenso per il liquidatore, da quantificare sul passivo in precedenza quantificato e sull'attivo ipotizzabile in caso di Liquidazione, compenso per una nuova CTU, l'esperto estimatore e i costi di vendita.

Anche le ingenti spese cui il creditore è tenuto per la procedura assumono un ruolo fondamentale in quanto, all'esito della vendita nell'ambito della liquidazione, il guadagno del creditore non sarà il prezzo di aggiudicazione, ma la differenza tra questi e i costi per gli ausiliari e la pubblicità.  
Inoltre, risulterebbe incerto anche il ricavato dalla procedura, ma considerato il valore del bene, dal ricavato della sua vendita l'incasso netto per il creditore ipotecario sarebbe sicuramente inferiore, in quanto il medesimo dovrebbe far fronte alle ingentissime spese della liquidazione controllata.  
Il tutto stralciando integralmente il credito di tutti gli altri creditori.

Risulta chiaro, quindi, che il piano presentato è di certo più conveniente rispetto all'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi, ossia l'apertura della procedura di liquidazione Controllata.

## **FINALITA' DELLA NORMATIVA E TUTELA DEL CONSUMATORE**

I fini stabiliti già con l'emanazione della L. 3/2012 (denominata anche **legge antisuicidi**), e successivamente col D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) sono quelli di offrire una “*second chance*” a dei soggetti in stato di “**sovraindebitamento**”, ossia, come definito dall'art. 6 della L. 3/2012, una “*situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* e dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, “*lo stato di crisi o di insolvenza* (come descritti nella parte iniziale del presente atto) *del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

Già la legge 3/2012, accanto alla mera funzione economico-finanziaria in punto di sanabilità dei debiti dei consumatori, è stata altresì chiamata a svolgere una **funzione più prettamente “sociale”**, in soccorso ai numerosissimi suicidi registrati nel nostro Paese, a causa dell'impossibilità di far fronte ai propri debiti. Il fenomeno non conosceva differenze geografiche: “*al Sud come al Nord, nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale. L'analisi complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa*

*forza tutte le aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013”.*

Col nuovo Codice della crisi di impresa avviene una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvente civile, con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l'esdebitazione. Ciò nell'auspicio che la nuova normativa incontri il favore degli operatori del settore e soprattutto dei destinatari, a differenza di quanto è successo con la legge n. 3/2012, notoriamente non apprezzata e poco applicata rispetto alle enormi potenzialità che aveva, solo se si confronta con le omologhe leggi degli altri paesi europei.

Sotto il profilo giuridico, per il consumatore, l'origine del problema è certamente l'art. 2740 c.c., il quale statuisce che “*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e FUTURI*”.

Se le obbligazioni assunte da un soggetto risultano di molto più elevate rispetto al patrimonio posseduto – ipotesi questa tutt'altro che inverosimile in periodi di forte crisi economica, come quella che stiamo vivendo – il debitore, dovendo continuare a rispondere delle stesse anche con il patrimonio futuro, rimane legato per il resto della sua vita - o per gran parte di essa - alla propria posizione debitoria, cagionando quella che viene definita, dalla dottrina più attenta, **la morte civile del debitore**. Quest'ultimo, infatti, consapevole di dover continuare a rispondere delle obbligazione assunte non avrà interesse a tornare ad essere produttivo poiché verrebbe aggredito nuovamente dai creditori.

In un tale contesto, risultava assolutamente necessario un intervento deciso del legislatore in grado di offrire una **ripartenza**, una nuova possibilità, ai soggetti privati non fallibili.

Tra l'altro, la Suprema Corte di Cassazione, con l'**ordinanza n. 27544/2019**, ha ritenuto che la L. 3/2012 (che ricordiamo essere stata migliorata dal D.Lgs. 14/2019) è stata introdotta “*...non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato")*”.

E' palese che lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti non sia ben visto dai creditori, ma in tale contesto il deducente si rivolge all'Ecc.mo Tribunale di \_\_\_\_\_, al quale sottolinea

tutta la sua buona volontà di porre rimedio alla situazione di crisi in cui si è trovato su malgrado coinvolto, al quale cerca di porre rimedio nel miglior modo possibile.

In quest'ottica, il deducente ricorre al piano di ristrutturazione dei debiti con l'intenzione di ripagare tutti i suoi creditori, salvando il suo immobile e dando modo dunque allo strumento invocato di perseguire i fini per cui è stato ideato dal legislatore, nell'ottica del *favor debitoris*.

#### \* SULLA DURATA DEL PIANO

Sicuramente manca una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento. Sul punto, però, con particolare riferimento al piano del consumatore (oggi sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), ci vengono in aiuto una serie di recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, che tendono a chiarire in modo inequivocabile quale sia la strada giusta da percorrere, per dare a tali procedure l'utilità sociale cui sono state inizialmente destinate, oltre che renderle "finalmente" appetibili, aprendo a soluzioni di piani del consumatore di durata pluriennale (anche di 30 anni).

Il presente piano, quindi, di 10 anni appena – sicuramente non brevissimo ma - a confronto dei tanti altri (correttamente) ammessi che prevedono dilazioni lunghissime, anche di 30 anni, sembra essere non solo in perfetta armonia con la giurisprudenza costante senza esserne una forzatura (anzi!), ma anche un buon compromesso tra gli interessi di tutte le parti coinvolte.

In particolare, la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019 (all. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019)**, pubblicata in data 28.10.2019 ha riconfermato il "*... principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ...*

*... 7.2. E' noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovradebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure...*

*7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituto che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria...*

*7.3.2 ... rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di*

*significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.*

*7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.*

*7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendersi la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine...*

*...7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. **second chance**, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento...*

*...7.3.2.5. L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il **ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati** (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").*

*7.4. Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio....*

*...7.4.3. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali... Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informatori della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile... ”.*

Ancora, si riportano alcuni passi della sentenza della Suprema Corte, I Sez. Civ., n. 17834/2019 (all. 26 – Sentenza Cassazione 17834/2019), in cui viene affermato che “*... Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (sudetta) della necessità di assicurare il voto. E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata. Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano ... è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio ... le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informatori della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile... ”.*

Da ultimo, si precisa che, sul punto, si è espresso recentemente anche Codesto Tribunale, in persona del giudice \_\_\_\_\_, che con provvedimento del \_\_\_\_\_ ha dichiarato ammissibile la proposta di ristrutturazione che prevedeva un pagamento dilazionato dei debiti del consumatore di approssimativamente 13 anni (si precisa, a tal proposito, che il menzionato richiamo giurisprudenziale

è stato emesso nell'ambito di una procedura successivamente dichiarata inammissibile per carenza del presupposto soggettivo – non per durata del piano)

Codesto Tribunale, quindi, ha avallato l'orientamento giurisprudenziale (ad oggi maggioritario) che ammette piani del consumatore “con dilazioni lunghissime”.

(cfr. Tribunale di Catania- decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016 che ha approvato piani anche di 20, 25 o 30 anni; Tribunale di Napoli- decreto 28.10.2015 e Tribunale Napoli- decreto 18.2.2017, che ha approvato piani anche di rispettivamente 18 anni e 10 anni; Tribunale di Como decreto n. 9410/2018 del 25/05/2018 che ha omologato un piano del consumatore di ben 20 anni; Tribunale di Como – decreto emesso nell’ambito del giudizio sub n. R.G. P.U. 126-1/2023– e Tribunale di Lodi - decreto emesso nell’ambito del giudizio sub n. R.G. 22/2024 - che hanno ammesso la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposto la sospensione delle procedure esecutive in corso)

#### **\*\* SULLA SOMMA OFFERTA AL CREDITORE IPOTECARIO**

L'importo offerto al creditore ipotecario \_\_\_\_\_ s.p.a. (quale cessionaria della Banca \_\_\_\_\_) è di € \_\_\_\_\_, importo pari al valore dell'offerta minima della prossima vendita giudiziaria di € \_\_\_\_\_.

L'importo offerto non è casuale.

Infatti, i principi su menzionati, che mirano a tutelare i consumatori da una situazione da sovraindebitamento, ripagando i creditori anche dopo molti anni, si sposano perfettamente con altri tipi di “interventi” del legislatore finalizzati a porre fine alla posizione debitoria dei medesimi, con maggior sacrificio della posizione dei creditori.

In particolare, proprio in relazione alle procedure esecutive immobiliari, con l'art 41 bis della legge 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) e successivamente modificato con l'articolo 40-ter della legge 69/2021 (di conversione del D.L. 41/2021 - c.d. decreto Sostegni), è stato introdotto lo strumento eccezionale della **rinegoziazione del mutuo ipotecario** a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione, come nel caso del richiedente.

La predetta legge 69/2021 concede, così, la possibilità a persone che stiano perdendo la propria casa in una procedura esecutiva immobiliare, in presenza di alcuni presupposti, nonostante l'iscrizione in Crif, CR, CAI, ecc, di poter rinegoziare il mutuo.

I presupposti sono:

- a) il debitore deve essere un consumatore;
- b) il creditore deve essere una banca, una società per la cartolarizzazione dei crediti o un intermediario finanziario autorizzato;

- c) il credito deve essere ipotecario di primo grado e deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore ed il debitore abbia rimborsato almeno il 5% della quota capitale;
- d) deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- e) l'istanza può essere presentata una sola volta e comunque la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022;
- f) il credito complessivo, comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive), non deve superare i 250.000 euro;
- g) per l'importo offerto:
  - 1) se l'immobile è già all'asta, deve essere pari al prezzo base dell'asta ridotto del 25% (ossia il prezzo minimo al quale l'immobile sarebbe aggiudicabile ai sensi dell'art. 571 cpc);
  - 2) se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta, è quello di stima (CTU);
  - 3) nel caso in cui il debito residuo sia inferiore al valore dell'immobile, anche con la riduzione del 25%, va offerto l'intero importo del debito residuo comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive);
- h) il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni, né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore.
- i) non deve inoltre trattarsi di immobili di lusso.

Nella procedura esecutiva \_\_\_\_\_ intentata dalla Banca \_\_\_\_\_, alla quale è succeduta per cessione del credito la \_\_\_\_\_ s.p.a., il sig. \_\_\_\_\_ aveva presentato un'istanza di sospensione della procedura (**all. 27 – istanza sospensione proc. Es.**), accolta dal giudice dell'esecuzione (**all. 28 - provv. di sospensione proc. esecutiva del \_\_\_\_\_**), per la presenza di tutti i presupposti di legge ed al fine di avviare l'eventuale rinegoziazione del mutuo ipotecario.

La creditrice \_\_\_\_\_ s.p.a., tuttavia, ha rigettato ben due proposte transattive presentate: la prima in data \_\_\_\_\_ e una seconda migliorativa del \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ (**all. 29 - primo rigetto immotivato richiesta rinegoziazione e 30 - secondo rigetto immotivato richiesta rinegoziazione**).

Pertanto, ad oggi, pende il procedimento civile recante R.G. n. \_\_\_\_\_ presso l'adito Tribunale di \_\_\_\_\_ (Giudice dott. \_\_\_\_\_) proprio al fine di vedere in quella

sede il riconoscimento della rinegoziazione negata (**all. 31 – Atto di citazione merito rinegoziazione**).

La richiesta di rinegoziazione era stata formulata per € \_\_\_\_\_ in linea coi parametri dati dalla predetta legge, e con le simulazione di mutui eseguita in quel momento ne derivava una rata mensile di € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ mensilità (**malgrado la norma consentisse un rateizzo fino a 30 anni!**) (**all. 32 Richiesta di rinegoziazione**).

E' chiaro che l'intento del legislatore sia quello di tendere la mano al debitore in difficoltà, e tali intenzioni sono evidenti anche in relazione all'importo presentato ad offerta al creditore.

Oggi viene proposto il pagamento di una somma minore rispetto a quella proposta nel 2022 – ma sempre in linea con le disposizioni dettate dalla legge essendo mutuati i parametri di riferimento – ma anche **in minor tempo rispetto a quanto permesso dalla legge n. 69/2021**.

**Infatti la durata del piano è di 9 anni e 9 mesi.**

Fatta tale debita premessa, chi scrive ritiene dunque giusto offrire al creditore ipotecario l'importo di € \_\_\_\_\_ in considerazione dei seguenti aspetti.

- a) L'importo suindicato costituisce **un valore pari a quello già ritenuto giusto** dal legislatore ai sensi della lettera d) del comma secondo dell'art. 41 bis l. 157/2019, come successivamente modificato.
- b) Si tratta di un immobile di **difficile vendita**, essendo il medesimo collocato in un piccolo Comune privo di un importante mercato immobiliare.

Se ciò non bastasse, è stato già rilevato che l'immobile in parola risulta poco appetibile alla cerchia dei potenziali acquirenti. In occasione delle ultime vendite, infatti, non sono state presentate richieste di visita e le aste sono andate deserte!!

Addirittura, si ricorda che, come anticipato, già in occasione della vendita del \_\_\_\_\_ ove - per errore - il professionista delegato aveva pubblicizzato (fino a 15 giorni prima della data dell'asta) la vendita dell'immobile pignorato a soli € \_\_\_\_\_ nessuno aveva presentato richieste di visita.

- c) E' noto che nelle aste giudiziarie gli immobili subiscono diversi ribassi prima di essere aggiudicati;
- d) L'importo offerto è pari al presumibile valore di vendita (sempre che venga aggiudicato alla prossima asta, perché diversamente opererebbe un ulteriore ribassi del 25%) con la differenza che mentre in caso di aggiudicazione nel corso della procedura esecutiva all'importo su indicato

andranno detratte tutte le spese di giustizia, in caso di omologa del presente ricorso, invece, l'importo è esclusivamente riconosciuto al creditore ipotecario;

e) Il presente piano è senz'altro più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, ossia l'instaurazione della procedura di liquidazione controllata, per tutte le ragioni ampliamente rilevate e spiegate al capitolo VII del presente ricorso.

### **\*\*\* SULLA SOMMA OFFERTA ALLA BANCA FINANZIATRICE -ING BANK**

L'importo offerto al creditore chirografario \_\_\_\_\_ – banca finanziatrice del prestito n. \_\_\_\_\_ – è di € \_\_\_\_\_.

La falcidia del credito (che ad oggi ammonta ad euro \_\_\_\_\_, come da precisazione del credito) trova giustificazione nella circostanza per cui il finanziamento in parola ha incrementato la posizione debitoria del sig. \_\_\_\_\_, il quale ad oggi si trova a dover far fronte anche al pagamento delle rate derivanti dal contratto di prestito sottoscritto (€ \_\_\_\_\_ al mese).

La Banca, invero, ha autorizzato e concesso il menzionato finanziamento ad un soggetto già indebitato ed addirittura esecutato – il contratto di finanziamento, infatti, è stato stipulato in data \_\_\_\_\_. ossia nelle more del pignoramento immobiliare – colposamente contribuendo ed incrementando lo stato di sovraindebitamento del sig. \_\_\_\_\_.

Ma, prima di procedere oltre, occorre rendere delle precisazioni.

Ai sensi dell'art. 124 bis del Testo unico Bancario – con il quale è stata recepita nel nostro paese la direttiva 2008/48 CE – il finanziatore “*prima della conclusione del contratto di credito*” deve valutare “*il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.

Invero, l'obbligo di verifica del merito creditizio impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento da parte del privato richiedente; questo attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti (a titolo esemplificativo: ispezioni sullo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento).

I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.

Ciò premesso, è alquanto evidente che la Banca \_\_\_\_\_, erogando un finanziamento ad un soggetto già indebitato, non ha eseguito ovvero ha eseguito negligentemente i dovuti ed ordinari controlli in merito alla posizione del sig.\_\_\_\_\_, quale richiedente del finanziamento, ossia il merito creditizio dell'interessato, al fine di verificare se effettivamente questi nella qualità di consumatore potesse onorare il debito contratto, in chiara violazione dei più ovvi principi di buona fede e diligenza.

Infatti, se, viceversa, la Banca \_\_\_\_\_ avesse agito correttamente, certamente non avrebbe concesso un prestito ad un debitore che versava in una situazione di difficoltà economica evidente ed era già esegutato!!!!

Sul punto, la giurisprudenza si è più volte espresso:

- il Tribunale di Forlì ha evidenziato come il controllo di meritevolezza, richiesto ex lege ai fini dell'omologa, debba necessariamente includere la valutazione della condotta tenuta dal finanziatore al momento dell'erogazione, alla luce dell'obbligo ex art. 124 bis T.U.B., al fine di verificare se questi abbia assunto un ruolo causante nell'aggravamento della crisi finanziaria del debitore. (Trib Forlì, provv. 20 agosto 2018 emesso nell'ambito di una procedura dove si sono ravvisati gli estremi di una condotta negligente dell'ente creditizio che, benché consapevole della precaria condizione economico – finanziaria della debitrice istante -esposta contestualmente al pagamento di un mutuo ipotecario ed alla cessione del quinto sullo stipendio- aveva continuato ad erogare credito)
- il Tribunale di Napoli, omologando un piano del consumatore, ha osservato che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito è elemento “*idoneo*” a rafforzare il giudizio di meritevolezza del debitore. (Trib. Napoli- Ordinanza del 21 ottobre 2020- Giud. Dott. Graziano, che ha ritenuto sussistente la meritevolezza del debitore sul presupposto che le banche avevano continuato a finanziare il privato richiedente in assenza di qualsiasi verifica circa il suo merito creditizio alla luce dell'art. 124 bis TUB).

Sulla scorta di dette osservazioni, l'art. 69 CCII parla chiaro nel stabilire che “*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*”.

\* \* \* \* \*

Sulla base di quanto esposto, Voglia la S.V. Ill.ma:

- 1) ammettere la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del sig.\_\_\_\_\_;

- 2) disporre che la proposta ed il piano unitamente al decreto di ammissione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di \_\_\_\_\_ o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 3) disporre ex art. 70, co. 7, D. Lgs. 14/2019, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ e recante R.G. n. \_\_\_\_\_, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano stante l'imminente fissazione della vendita giudiziaria, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore (**la vendita è prevista per il prossimo \_\_\_\_\_**);
- 4) constatata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare quindi il piano con sentenza, disponendo l'eventuale trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando chiusa la procedura;
- 5) in caso di contestazione dei creditori, omologare comunque il piano, constatato che dalla sua esecuzione i creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- 6) concedere al deducente il beneficio dell'esdebitazione.

*Si dichiara che il presente procedimento rientra tra quelli di Volontaria Giurisdizione per cui il contributo unificato è pari ad € 98,00.*

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

Sig. \_\_\_\_\_